

Parte Nona
Norme riguardanti il capo
e il governo che ne discende

*

CAPITOLO I
Necessità di un Superiore Generale a vita

[719] 1. Come in tutte le comunità o congregazioni bene ordinate è necessario che, oltre quelli che attendono a compiti particolari, vi sia una o più persone che attendano al bene universale come a un fine loro proprio; così anche in questa Compagnia, oltre quelli che sono responsabili di singole case, collegi e provincie, in cui essa possiede tali case o collegi, è necessario che vi sia uno responsabile di tutto il corpo della Compagnia, con il compito di ben governare, conservare e sviluppare tutto questo corpo: questi è il Superiore Generale. Egli può essere eletto in due modi: o a tempo determinato, oppure a vita. Ma, per l'aiuto che ritrarrà dall'esperienza (A), dalla pratica di governo, dalla conoscenza degli individui, e dall'autorità nei loro confronti al fine di compiere bene il proprio ufficio (B), **egli sarà eletto a vita, e non a tempo determinato**¹. In tal modo, la Compagnia si affaticherà meno e perderà anche meno tempo in assemblee generali (C), occupata com'è, di solito, in affari importanti per il servizio di Dio.

[720] A. *Oltre le ragioni toccate nella presente costituzione, ve ne sono anche altre perché vi sia un Generale a vita. La prima è che i pensieri e le occasioni di ambizione, che sono la peste di simili incarichi, saranno tenute più lontane che se dovessero aversi elezioni a scadenze fisse.*

L'altra è che è più facile trovarne uno adatto per questo incarico che trovarne molti.

L'ultima è l'esempio desunto dal procedimento solito dei governi più importanti. Questi sono a vita, così quello ecclesiastico del Papa e dei vescovi, come quello laico dei principi e dei signori. In merito ad alcuni inconvenienti, che potrebbero seguire dal fatto che un incarico di questo genere sia tenuto a vita, si dirà come rimediarsi, più oltre, nel capitolo quarto.

[721] B. *L'autorità del Generale sarà più grande se è inamovibile che se egli fosse eletto per uno o più anni: con gli esterni, perché sarà più conosciuto da tutti; e con i soggetti della Compagnia, per lo stesso motivo. Invece, il sapere che deve lasciare l'incarico e divenire uguale o inferiore agli altri, e così pure il sapere che in quell'ufficio è nuovo, può diminuirne l'autorità.*

[722] C. *§ certo che, se il Generale è a vita, le riunioni plenarie della Compagnia saranno di meno; infatti, per lo più essa è tenuta a riunirsi per la sua elezione, mentre le altre occasioni sono rare.*

¹ Dichiarato in NC 362, 366. (Circa la possibile rinuncia del Generale e la sua possibile sostituzione in caso di grave e perpetua incapacità di governare la Compagnia).

*

CAPITOLO II

Qualità che deve avere il Superiore Generale

[723] 1. Quanto alle doti (A) che si devono attendere nel Superiore Generale, la prima è un'intima unione e familiarità con Dio nostro Signore, nella preghiera e in tutta la sua attività, per impetrare meglio da Lui, come dalla fonte di ogni bene, una abbondante partecipazione dei suoi doni e delle sue grazie a tutto il corpo della Compagnia e una piena validità ed efficacia di tutti i mezzi adoperati in aiuto delle anime.

[724] A. *A queste sei doti, come a principali, si riducono tutte le altre. Infatti, in esse consiste la perfezione del Generale verso Dio e ciò che rende perfette le sue qualità di cuore, di intelletto, e di esecuzione, come pure ciò che gli è di aiuto delle doti fisiche ed esteriori. Dall'ordine in cui sono disposte, se ne valuta l'importanza.*

[725] 2. La seconda è che sia persona, che con l'esempio di ogni virtù aiuti il resto della Compagnia. In lui deve risplendere, in modo speciale, la carità col prossimo, senza eccezione, e segnatamente verso la Compagnia, e la vera umiltà, che lo rendano amabilissimo a Dio nostro Signore e agli uomini.

[726] 3. Inoltre, dev'essere libero da ogni passione, tenendole domate e mortificate, perché non gli perturbino interiormente il giudizio della ragione; ed esteriormente dev'esser tanto padrone di sé e così misurato, massimamente nel parlare, che nessuno possa notare in lui parola o atto che non lo edifichi, tanto tra i membri della Compagnia, che devono considerarlo come specchio ed esemplare, quanto tra gli esterni.

[727] 4. Tuttavia, deve saper temperare la rettitudine e la necessaria severità con la benignità e la mansuetudine, in modo da non lasciarsi distogliere da ciò che giudicherà più gradito a Dio nostro Signore, e da non omettere d'avere per i suoi figli la giusta indulgenza. In tal modo, anche quelli repressi o puniti riconosceranno che in ciò che fa procede con rettitudine nel Signor nostro e con carità, benché, secondo l'uomo inferiore, ciò sia contro il loro gusto.

[728] 5. Così pure, gli è molto necessaria la magnanimità e la fermezza d'animo per sopportare le debolezze di tanti, per intraprendere cose grandi in servizio di Dio nostro Signore e perseverarvi con costanza, quando è necessario, senza perdersi d'animo per le contrarietà, anche se provengono dai grandi e dai potenti, e senza lasciarsi allontanare da ciò che chiede la ragione e il servizio di Dio né da preghiera né da minacce. Perciò, egli dev'essere superiore a tutti gli avvenimenti, senza lasciarsi eccitare dai prosperi né abbattere nell'animo dagli avversi; e dev'essere prontissimo ad accettare la morte, se necessario, per il bene della Compagnia, in servizio di Gesù Cristo, Dio e Signore nostro.

[729] 6. La terza è che dovrebbe esser dotato di grande intelligenza e giudizio, perché questo talento non gli faccia difetto né nelle questioni speculative né in quelle pratiche che si presentassero. E sebbene la dottrina sia necessaria a chi avrà il governo di tanti dotti, tuttavia gli è più necessaria la prudenza e l'esperienza delle cose spirituali ed interne per discernere i vari spiriti e per consigliare e soccorrere tanti nelle loro necessità spirituali.

Così pure, gli è necessaria la discrezione negli affari esterni e nel modo di trattare questioni tanto disparate e di aver contatti con persone tanto diverse dentro e fuori della Compagnia.

[730] 7. La quarta, molto necessaria per il trattamento degli affari, è che sia vigilante e sollecito nell'intraprenderli e risoluto nel condurli al fine ed alla perfezione loro, senza alcuna trascuratezza e debolezza, così da lasciarli iniziati e incompiuti.

[731] 8. La quinta riguarda l'aspetto fisico. A tal proposito, per ciò che si riferisce alla salute, alla presenza ed età (B), si deve tener conto da una parte del decoro e dell'autorità, dall'altra delle forze fisiche richieste dall'ufficio per poter compiere in esso il proprio dovere a gloria di Dio nostro Signore.

[732] B. *Perciò, si pensa che l'età non dev'essere troppo avanzata, perché di solito non è adatta alle fatiche e alle preoccupazioni di quest'incarico; e neppure troppo giovane, perché di solito non si accompagna né con l'autorità né con l'esperienza corrispondente.*

[733] 9. La sesta riguarda le doti esterne (C), tra le quali sono da preferirsi quelle che, in quest'incarico, giovano maggiormente all'edificazione ed al servizio di Dio nostro Signore. In genere, sono tali la stima e il buon nome, e ciò che, delle altre, giova a conferire autorità presso gli esterni e presso quelli della Compagnia.

[734] C. *Le doti esterne sono la nobiltà, la ricchezza posseduta nel mondo, l'onore, e cose simili. Di queste, a parità di condizione, si deve tenere un certo conto; ma ve ne sono altre più importanti che, in mancanza di queste, potrebbero bastare per l'elezione.*

[735] 10. Finalmente, dev'essere uno dei più eminenti in ogni virtù e dei più meritevoli dentro la Compagnia, dove da molto tempo dev'essere conosciuto come tale. E se facessero difetto alcune delle doti sopra enumerate, almeno non manchi una grande bontà e amore alla Compagnia, come pure un sano giudizio, accompagnato da una buona cultura. Quanto al resto, i collaboratori che avrà, e dei quali si dirà più avanti, potranno supplirvi a sufficienza, con l'aiuto e col favore divino.

*

CAPITOLO III Autorità del Superiore Generale sulla Compagnia e suoi compiti

[736] 1. Per il buon governo della Compagnia si giudica molto opportuno che il Superiore Generale vi abbia ogni autorità per l'avanzamento spirituale di essa. Questa autorità, dalla quale si desumono i suoi compiti, sarà la seguente. Anzitutto, il Superiore Generale potrà ammettere, di persona o per mezzo di altri, nelle case, collegi, o dove che sia, quelli che gli parranno idonei per l'Istituto della Compagnia, tanto alla probazione quanto alla professione (A), tra i coadiutori formati e tra gli scolastici approvati. Potrà, anche, **licenziarli e dimetterli**² (B).

[737] A. *Per ammettere alla professione uno o più soggetti per interposta persona, dovrà esser prima avvisato espressamente sul loro conto ed esser soddisfatto delle loro doti. Oppure dovrà dare a persona, di cui si fida come di se stesso, un mandato speciale per ammettere chi essa crederà opportuno, conforme a quanto è dichiarato nella quinta parte.*

[738] B. *Conforme a quanto si dice nella seconda parte circa il dimettere.*

[739] 2. Potrà anche inviare agli studi quelli che gli parrà e dove gli parrà. Potrà altresì richiamarli prima o dopo il termine degli studi, e trasferirli da una parte all'altra, come giudicherà più utile per il loro bene particolare e per il bene universale della Compagnia nel Signor nostro.

[740] 3. Egli avrà tutta la sovrintendenza e il governo dei collegi per ciò che riguarda gli scolastici, i professi e i capi degli uffici, tra i quali il più importante è il rettore. Lo potrà nominare e deporre, conferendogli i poteri che sentirà essere opportuni nel Signor nostro. E per mezzo di questi rettori eserciterà l'amministrazione dei beni materiali e temporali dei collegi, a beneficio degli scolastici, com'è detto nella Bolla.

[741] 4. Si farà dar conto da essi del loro ufficio, nel modo che gli parrà il migliore (C). E quanto si dice dei collegi, deve intendersi delle università che sono affidate alla Compagnia. In queste, la direzione di tutto quanto concerne la vita e la dottrina spetterà al Superiore Generale; ma sarà esercitata mediante i ministri, che egli avrà nominati, conforme alle Costituzioni, ecc.

[742] C. *Sia che debbano dar conto a lui personalmente o al superiore provinciale, sia a qualche altro, che abbia per delega i poteri di ricevere questo rendiconto.*

[743] 5. Il Superiore Generale avrà tutti i poteri per stipulare **qualsiasi contratto di compravendita** dei beni mobili **di qualsiasi genere**, appartenenti ai collegi o alle case della Compagnia, **e per imporre o riscattare qualunque gravame**³ sui loro beni stabili in utilità e beneficio degli stessi collegi, con facoltà di potersene liberare, restituendo il denaro che sarà

² (Cfr. note 5-7 a [208]).

³ (Si faccia attenzione a CIC 638 § 3 e CCEO § 4: in determinati casi è richiesta la licenza della Santa Sede).

stato dato. [Tuttavia, non potrà alienare o chiudere collegi o case della Compagnia già erette senza il permesso della congregazione generale]⁴.

[744] 6. **Il Superiore Generale potrà anche disporre**⁵ dei beni lasciati a disposizione della Compagnia in modo indeterminato, sia che si tratti di beni stabili, quali una casa o proprietà, che il donatore non ha attribuita o legata in maniera determinata a qualche collegio, sia che si tratti di beni mobili, quali denaro, grano, o qualsiasi altra cosa. Egli potrà vendere, ritenere, o attribuire a questo o a quel luogo ciò che riterrà opportuno, come sentirà esser conveniente alla maggior gloria di Dio nostro Signore.

[745] 7. I superiori provinciali o i locali, i rettori e gli altri delegati speciali del Generale, avranno di questi poteri la parte che da lui sarà loro comunicata. E non saranno tenuti a riunire collegialmente, per l'approvazione di atti di questo genere, i membri del collegio.

[746] 8. Come spetta al Generale sorvegliare che le Costituzioni della Compagnia vengano osservate da per tutto, così è suo potere **dispensare**⁶ (D), quando casi particolari lo esigeranno, tenuto conto delle persone, dei luoghi, dei tempi, e delle altre circostanze, con quella discrezione che la Luce eterna gli concederà, e ricordando sempre che il fine delle Costituzioni è il maggior servizio di Dio e il bene di quanti vivono in questo Istituto. E ciò vale sia per gli esperimenti di quelli che si trovano nella probazione (E), sia per il resto, quando si giudicherà esser tale l'intenzione di quelli che hanno stabilito le Costituzioni, a gloria di Dio nostro Signore.

[747] D. *Il Generale deve esercitare questi poteri personalmente. In casi urgenti, potrà farlo per mezzo d'altri, quando non è possibile attendere senza inconvenienti gravi, o quando egli ha concesso una delega speciale a qualcuno, di cui si fida come di se stesso, specialmente in luoghi lontanissimi, quali le Indie. E s'intende che può dispensare, quando giudica in nostro Signore che tale è l'intenzione delle Costituzioni, tenuto conto delle particolari circostanze, e non in altri casi.*

[748] E. *Spetterà al Generale disporre che vengano fatti i sei e anche più esperimenti, di cui s'è trattato nell'Esame, o che se ne tralasci uno o più, o anche che si sostituiscano con altri, quando a qualcuno in particolare non riesce utile ciò che lo è di solito agli altri: così, per esempio, l'ospedale, il pellegrinaggio, le lezioni sacre, o qualche altro esperimento.*

[749] 9. Il Generale avrà anche pieni poteri sulle missioni, senza però opporsi in nessun caso a quelle della Sede Apostolica, com'è detto nella settima parte. Pertanto, di tutti coloro che sono sotto la sua obbedienza, professi e non professi, invierà, in qualsiasi parte del mondo (F) e per il tempo che crederà, quegli che gli parrà opportuno, a certa o incerta scadenza, per esercitarvi tutte le attività svolte dalla Compagnia in aiuto del prossimo. Così pure, potrà richiamare quelli inviati (G), regolandosi in tutto come sentirà esser di maggior gloria di Dio nostro Signore. Inoltre, dopo aver conosciuto i talenti di quelli che sono sotto la sua

⁴ Abrogato da NC 402 § 3.

⁵ Dichiarato in NC 173.

⁶ Dichiarato in NC 19 § 1.

obbedienza, sarà lui a distribuire anche gli uffici di predicatore, di professore, e di confessore, e così gli altri (*H*), destinando ciascuno dove giudicherà nel Signor nostro più opportuno per il servizio di Dio e il bene delle anime.

[750] F. *Tra i fedeli delle Indie, per esempio, e tra gli infedeli, in mezzo ai quali vi sono abitanti cristiani; e, in qualche caso o per urgenti necessità, anche se non ve ne sono. Questo, però, dopo matura considerazione.*

[751] G. *Potrà richiamare non soltanto quelli inviati da un predecessore o da lui personalmente, ma anche coloro che ha inviati il Sommo Pontefice senza precisazione di tempo, come appare dalla Bolla dei privilegi concessi dal nostro Santo Padre Paolo III, nel 1549.*

[752] H. *Questo, come anche molte altre cose dette e da dire, il Generale potrà farlo per mezzo dei suoi ministri, tanto se sono superiori locali quanto se non lo sono.*

[753] 10. Spetterà a lui l'uso dei privilegi concessi dalla Sede Apostolica e la comunicazione, a ognuno di quelli che sono sotto la sua obbedienza, di quella parte che penserà, nel Signor nostro, dover essere bene impiegata, per il fine che si persegue del servizio di Dio. A lui anche apparterrà revocarli o limitarli, avendo presente la stessa regola del maggior servizio di Dio.

[754] 11. A lui spetterà altresì correggere e dar le penitenze che gli parranno opportune, per qualsiasi difetto, tenuto conto delle persone e di altre circostanze. La loro valutazione resta affidata alla sua prudente carità, che egli userà a gloria di Dio nostro Signore.

[755] 12. § anche suo dovere convocare la Compagnia per la congregazione generale, quando ciò deve avvenire per motivi differenti da quello dell'elezione del Generale. § suo dovere ordinare **la riunione della congregazione provinciale, quando lo giudica opportuno**⁷, dirigere gli intervenuti a quella generale, e **congedarli**⁸, a suo tempo, appena conclusi gli affari da trattare.

[756] 13. Senza il suo permesso e la sua approvazione, nessuno potrà accettare dignità alcuna fuori della Compagnia. Ed egli né lo permetterà né lo approverà, tranne che ve lo costringa l'obbedienza alla Sede Apostolica.

[757] 14. Spetta inoltre a lui nominare personalmente, come s'è detto, i rettori dei collegi e delle università, e a superiori locali delle case quelli che giudicherà più adatti allo scopo. Nominerà anche i provinciali, di solito per tre anni (*Q*), con facoltà di abbreviare o prolungare questo termine, quando, a suo parere, ciò sarà di maggior gloria di Dio nostro Signore. E conferirà loro i poteri, che riterrà opportuno di comunicare.

⁷ Modificato da Form. Congr. Prov. n. 3 § 1. (I casi nei quali deve essere convocata la Congregazione Provinciale sono ridotti in due: 1° L'indizione della Congregazione Generale; 2° L'indizione della Congregazione dei Procuratori).

⁸ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 143. (Dichiarare conclusa la Congregazione non spetta unicamente al Preposito Generale, ma occorre il consenso della maggioranza assoluta dei Padri Congregati).

[758] I. *Quanto a quelli che adempiono bene il loro ufficio e riescono a soddisfarlo, non si perde nulla con questa limitazione di tre anni, perché la durata può essere abbreviata o prolungata; mentre v'è il vantaggio di rimuovere senza screditarli, finito il triennio, quelli che non si mostrassero idonei, a meno che il Generale non creda opportuno rimuoverli prima per il bene universale.*

[759] 15. Potrà anche togliere, estendere o restringere i loro poteri, e chieder conto ad essi della loro amministrazione. E se comunica al provinciale la sua potestà personale di nominare superiori locali e rettori, spetterà a lui **confermarli**⁹ o rimuoverli.

[760] 16. Sempre lui destinerà gli altri capi degli uffici, necessari al governo della Compagnia (K), quali il procuratore generale e il segretario della Compagnia, dando loro le facoltà, che giudicherà opportune nel Signor nostro, secondo la qualità degli affari e delle persone.

[761] K. *Benché, per queste scelte e altre questioni importanti e controverse, possa valersi del parere di altri, che egli giudicherà nel Signore sentire in maniera giusta, la decisione finale dovrà prenderla lui personalmente.*

[762] 17. Inoltre, egli può, senza attendere una congregazione generale, accettare case, collegi e università per conto della Compagnia; ammettere tra i fondatori, con i privilegi notati nella quarta parte, quelli che nel Signore giudicherà doversi ammettere, e dotare le fondazioni di professori, di sacerdoti, e di quant'altro sarà necessario, procurando che avvenga a condizioni tali che la Compagnia ne senta vantaggio e non detrimento per il fine che persegue del servizio di Dio. **[Tuttavia, se alla prova si capisse che per la Compagnia è un peso e non un vantaggio, e il Generale non vi rimedia, nella prima congregazione che vi sarà, la Compagnia potrà discutere, se convenga abbandonare o tenersi con pesi simili la tale casa, collegio e università]**¹⁰.

[763] 18. **[Il Superiore Generale, come si dichiara nella quarta parte, non potrà trasferire o chiudere case o collegi già fondati, o convertirne le rendite in uso della Compagnia professa]**¹¹.

[764] 19. Deve conoscere, nei limiti del possibile, la coscienza di quelli che governa, specialmente dei superiori provinciali e degli altri soggetti, cui affida incarichi d'importanza.

[765] 20. Generalmente parlando, deve poter comandare a tutti in virtù d'obbedienza in tutte le cose che spettano al fine che la Compagnia persegue dell'aiuto e della perfezione del prossimo a gloria di Dio. E anche se comunica i propri poteri ad altri inferiori a lui: superiori, visitatori, o delegati speciali, potrà approvare e revocare quel che essi fanno, e ordinare in tutto come gli parrà meglio. E gli si dovrà sempre obbedienza e riverenza, come a chi sta in luogo di Cristo nostro Signore.

⁹ Dichiarato in NC 343, 3°.

¹⁰ Abrogato da NC 402 § 3.

¹¹ Abrogato da NC 402 § 3; cfr. 190.

*

CAPITOLO IV
Autorità o provvidenze che la Compagnia deve avere
verso il Superiore Generale

[766] 1. I poteri o le provvidenze che la Compagnia deve avere verso il Superiore Generale (A), mirando sempre al bene universale e alla maggiore edificazione, si riducono a sei capi, che possono giovare a gloria di Dio nostro Signore.

[767] A. *E li eserciterà per mezzo degli assistenti, di cui si tratterà in seguito.*

[768] 2. Il primo riguarda particolari esterni: il vestiario, il vitto e ogni sorta di spese concernenti la persona del Generale. In questo, la Compagnia potrà allargare o ridurre, come giudicherà esser decoroso per il Generale e per la Compagnia e di maggior servizio di Dio. Il Generale dovrà esser contento dei provvedimenti adottati.

[769] 3. Il secondo riguarda il suo corpo, perché non ecceda in fatiche o in soverchio rigore. Il Generale si lascerà indurre alla moderazione e si rimetterà a quanto sarà stabilito dalla Compagnia.

[770] 4. Il terzo riguarda la sua anima, perché anche uomini perfetti possono avere qualche bisogno in questo o per la propria persona o per il loro ufficio. La Compagnia dovrà avere vicino al Superiore Generale § e lo stesso potrà fare con i superiori subalterni § qualcuno che sia obbligato, se gli parrà giusto, dopo essersi raccolto presso Dio in preghiera e aver consultato la sua divina Bontà, ad avvisarlo, con la debita modestia e umiltà, di ciò che gli sembrerà esigersi in lui per il maggior servizio e gloria di Dio. Questo potrà farlo **tanto il suo confessore quanto un'altra persona designata dalla Compagnia**¹², perché ritenuta capace a tale scopo.

[771] 5. Il quarto considera l'ipotesi che egli sia soggetto a pressioni (B), pur senza esservi obbligato sotto pena di peccato, perché accetti una dignità, per cui si trovi nella necessità di deporre la sua carica. Egli non potrà accettarla senza il consenso della Compagnia, la quale, mirando a ciò che conviene per il maggior servizio e gloria di Dio nostro Signore, non darà mai il suo consenso, tranne che non sia costretta dall'obbedienza alla Sede Apostolica.

[772] B. *Ciò avverrebbe se un principe laico brigasse in tal senso, e se il Papa gli comandasse di accettare una dignità, senza peraltro esigerlo in modo categorico, tale cioè da far vedere di volerlo obbligare ad accettare quella carica. Infatti, in casi del genere, dove manca l'obbligo, egli non può né deve accettare senza l'approvazione della Compagnia; né questa deve darla, se il Papa non ve la costringe con un precetto che obbliga sotto pena di peccato.*

¹² Dichiarato in NC 379. (Costui sarà l'Ammonitore del Generale).

[773] 6. Il quinto considera l'ipotesi di una sua notevole trascuratezza o lentezza in affari importanti del suo ufficio, a causa di un'infermità o dell'estrema vecchiezza, senza speranza di miglioramento in questo, con sensibile danno per il bene comune. **In tal caso, si eleggerà un coadiutore o vicario, che svolgerà le mansioni di Generale. Detto vicario o se lo sceglierà lo stesso Generale, con l'approvazione dei superiori provinciali, o lo eleggeranno questi ultimi, udito il parere di due superiori locali o rettori della propria provincia, per lettera, a maggioranza di voti, perché governi la Compagnia. A lui saranno conferiti i poteri, che il Generale o la Compagnia, se è questa ad eleggere, riterranno dovergli trasmettere**¹³.

[774] 7. Il sesto riguarda certi casi, che per grazia della Bontà divina si spera di non veder mai accadere. Tali sono alcuni peccati mortali consumati: in particolare, la fornicazione, l'aggressione (C), lo storno delle rendite dei collegi per spese personali o per darle a chiunque fuori dalla Compagnia (D), l'alienazione dei beni stabili di case o collegi, o le deviazioni dottrinali. Una volta stabilito il fatto con più che sufficiente certezza (E), la Compagnia può e deve deporlo dal suo ufficio e, se necessario, dimetterlo dall'Ordine. In tutto si agirà come si giudicherà di maggior gloria di Dio e per il bene universale della Compagnia.

[775] C. *Per esempio, con un'arma, un coltello, o altro arnese capace di produrre una lesione grave.*

[776] D. *In particolare, si esige che non dia a parenti o a persone che gli sono legate con i vincoli del mondo. Ma non si deve chiudere la porta alle elemosine o ai doni, che il Generale sentirà di dover fare a chi crede, a gloria di Dio nostro Signore.*

[777] E. *Infatti, quelli che hanno responsabilità, specialmente così universali, possono esser calunniati da tanti per vari motivi; perciò, si deve badar molto che le prove delle colpe sopra enumerate siano il più possibile moralmente valide.*

¹³ Modificato da NC 366 §§ 2-4.

*

CAPITOLO V

Modo di procedere della Compagnia nelle questioni riguardanti il Generale

[778] 1. Anzitutto, **i superiori provinciali**, nominati personalmente dal Generale, **saranno tenuti**¹⁴ davanti a Dio nostro Signore a riflettere e a compiere il proprio dovere, per il bene universale della Compagnia, in tutto ciò che si è detto riguardare il Superiore Generale, come sentiranno nel Signor nostro.

[779] 2. Secondo, per quel che si riferisce alle sue spese e alla cura della sua persona, oltre a questioni di minor conto, non vi sarà bisogno di congregazione. Ma la Compagnia avrà quattro assistenti (A), uomini discreti e zelanti del bene della Compagnia, deputati a star vicino al Generale, con l'obbligo, davanti al loro Creatore e Signore, di dire e di fare quanto sentiranno esser di maggior gloria di Dio in merito ai tre primi capi enumerati nel capitolo precedente.

[780] A. *Devono esser professi, [se lo si può ottenere senza difficoltà]*¹⁵. *E se a volte questi assistenti, o qualcuno di essi, si allontanassero dal Generale, perché inviati qua e là, in luoghi donde devono tornar presto, non sarà necessario sostituirli con altri. Ma se dovessero trattenersi molto, si sostituiranno con altri*¹⁶. *Tuttavia, il Generale non dovrà inviarli lontano da sé senza grave causa o necessità.*

[781] 3. L'elezione di questi quattro assistenti spetterà a quei medesimi, che eleggeranno il Generale, **quando si riuniscono a tale scopo**¹⁷. Se qualcuno di loro morisse o dovesse, per importanti motivi, star troppo a lungo lontano dal Generale, questi, se i provinciali della Compagnia non vi si oppongono, ne sceglierà un altro, **che, con l'approvazione di tutti o della maggioranza di essi, resterà al posto dell'assistente**¹⁸.

[782] 4. Terzo, nel caso che (Dio non lo permetta!) fosse commesso qualcuno dei peccati, sufficienti a deporre dall'ufficio il Generale, non appena il fatto risultasse sufficientemente per mezzo di testimoni o fosse ammesso dall'interessato, i quattro assistenti saranno obbligati, sotto giuramento, ad informare e a convocare, mediante la firma di tutti o almeno di tre, la Compagnia alla congregazione, vale a dire i provinciali, che saranno tenuti a radunarsi ognuno con altri due rappresentanti (B). Qualora il fatto fosse pubblico e noto a tutti, **i provinciali**¹⁹, senza attendere la convocazione dei quattro assistenti, dovranno mettersi in viaggio, invitandosi gli uni gli altri. Il primo giorno che si rinchiuderanno nella sala della

¹⁴ Dichiarato in NC 363. (Comunemente i Provinciali lo faranno mediante gli Assistenti "ad providentiam").

¹⁵ Abrogato da NC 364 § 1.

¹⁶ Dichiarato in NC 376 § 3, 5° e § 4.

¹⁷ Modificato da NC 376 § 1. (Devono essere eletti in ogni Congregazione Generale).

¹⁸ Dichiarato in NC 376 § 3, 1° e § 5.

¹⁹ Dichiarato in NC 363. (Cfr. nota 14 a [778]).

congregazione, ove staranno i quattro autori della convocazione e gli altri venuti in seguito al loro invito, il più informato prenderà la parola e sarà illustrata chiaramente l'accusa. Dopo di che, il Generale verrà ascoltato e quindi dovrà uscire dalla sala. Allora, il provinciale più anziano, insieme al segretario e a un altro che assista, sottoporrà a scrutinio il caso: anzitutto, se si ritiene vero il peccato; quindi, se è tale che comporti la deposizione. E lo stesso provinciale proclamerà i voti, che, per esser sufficienti, dovranno superare i due terzi. Se ciò avviene, si tratterà subito della scelta di un altro; e possibilmente non usciranno di lì senza che la Compagnia abbia il Superiore Generale. Se in quella stessa giornata non si riesce a prendere una decisione, il giorno seguente, o appena possibile, si dovrà giungere a una conclusione, regolandosi secondo quanto è stato indicato nell'ottava parte.

[783] B. *Nondimeno, tengano l'affare segretissimo con gli altri, più che è possibile, anche se appartengono essi pure alla Compagnia, finché non si farà luce sulla verità. Perché, se ciò di cui i quattro assistenti erano persuasi non risultasse vero, il Generale non resti disonorato ingiustamente.*

[784] 5. Se le mancanze riscontrate non sono tali da esigere la deposizione (C), ma solo una correzione, ne daranno l'incarico a quattro persone, perché considerino quale correzione convenga dare. Se queste non si mettono d'accordo e i voti sono uguali, verrà aggiunta una quinta persona e altre tre per decidere quel che conviene nel Signor nostro.

[785] C. *Qualora le mancanze riscontrate non fossero sufficienti per la deposizione, si trattino altre questioni, per dar l'impressione che la congregazione è stata convocata a tal fine, dissimulando l'affare riguardante il Generale. Anzi, possibilmente, non dev'esser reso di pubblico dominio, in nessun momento. Perciò, occorre esser prevenuti fin da quando avviene la convocazione; una volta, poi, chiarito l'affare, quelli che ne sono al corrente, specialmente i provinciali, devono essere ammoniti a non svelarlo a nessuno. E qualora si decidesse di deporlo, anche in tal caso bisogna trattare in segreto col Superiore Generale, perché sia lui stesso a deporre il proprio ufficio, in modo che la cosa possa esser resa pubblica in questa forma, occultando la sua colpa e la conseguente deposizione.*

[786] 6. Se si verifica il caso che il Superiore Generale sia inetto per il governo della Compagnia (D), l'affare verrà trattato parte in sua presenza e parte lui assente. E si vedrà **se debba eleggersi un vicario munito di pieni poteri, pur senza avere il titolo di Superiore Generale, finché vive l'antico. Se sarà questo il parere della maggioranza, così si farà²⁰.** Se ciò non sembrasse necessario, si vedrà se è bene che la Compagnia provveda il Generale di altri ministri, oltre quelli che egli aveva, perché ne sia più sollevato e aiutato, e non si senta carenza alcuna nel governo della Compagnia. In ciò si dovranno seguire le decisioni prese dalla maggioranza della congregazione. Se si trattasse di dignità, incompatibile, di regola, con la carica di Generale; ma l'obbedienza del Sommo Pontefice, che può obbligare sotto pena di peccato, non fosse di tal natura da costringervelo, la questione non dev'esser presa nemmeno in esame, essendo evidente che non si deve né si può consentire che il Generale accetti (E).

[787] D. *Si avrebbe totale inettitudine, se il Generale avesse perso l'uso della ragione, o se soffrisse di un'infermità incurabile e tanto grave da non poter attendere agli affari del suo ufficio, né si sperasse che lo potrebbe in seguito. Se l'infermità non fosse tale da far perdere*

²⁰ Modificato da NC 366 §§ 2-4.

ogni speranza di guarigione, il Generale potrebbe nominare lui stesso, senza bisogno di una congregazione generale, un vicario, che svolgesse in pieno le sue mansioni fino al momento della convalescenza, quando cederebbe i poteri ricevuti precedentemente.

[788] E. *Di qui appare che non è necessario venire alla congregazione per deciderlo, a meno che si tratti di un'obbedienza della Sede Apostolica, che obblighi, come s'è detto, sotto pena di peccato il Generale o la Compagnia, se la cosa non si esegue.*

*

CAPITOLO VI

Di quel che può aiutare il Superiore Generale a compiere bene il suo ufficio

[789] 1. Poiché l'ufficio proprio del Generale non consiste nel predicare, confessare e svolgere altre simili attività, egli vedrà quel che potrà fare come persona privata in questo campo, quando le occupazioni proprie del suo ufficio gliene daranno il tempo, e soltanto in questo caso. Suo dovere, invece, è governare tutto il corpo della Compagnia, in modo che si conservi e cresca, con la divina grazia, nel suo buono stato e comportamento a gloria di Dio nostro Signore (A). In vista di questo obiettivo, farà uso dei poteri che ha nella maniera opportuna.

[790] A. *Farà ciò anzitutto con la riputazione, con l'esempio della sua vita, con la carità e l'amore verso la Compagnia, in Cristo nostro Signore, con l'orazione assidua e piena di desideri e con i Santi Sacrifici, per impetrare la grazia della conservazione e dell'accrescimento anzidetto. Per quanto sta in lui, deve far gran conto e aver molta fiducia, nel Signor nostro, in questi mezzi, perché sono efficacissimi ad impetrare dalla sua divina Maestà la grazia, dalla quale procede ciò che si desidera. Questo lo farà specialmente nelle necessità che si presentano. E lo farà anche mediante la sollecitudine perché si seguiti ad osservare le Costituzioni, facendosi informare spesso dai provinciali di quanto accade in tutte le provincie, scrivendo loro quel che sente circa quanto gli viene comunicato, e prendendo personalmente e facendo prendere le misure opportune per mezzo dei ministri, di cui si parlerà in seguito.*

[791] 2. Oltre le doti, che si presuppongono, di uomo molto spirituale e con quelle grandi virtù, di cui si parla nel capitolo secondo, egli ha bisogno di buoni ministri per gli affari più minuti. Infatti, benché a volte se ne possa occupare direttamente, non gli è possibile fare a meno di superiori subalterni, che dovranno essere uomini scelti, cui gli sia consentito di concedere larghi poteri e affidare, normalmente, questi affari minuti. Fra i superiori subalterni, avrà contatti più frequenti con i provinciali, come questi li avranno con i rettori e con i superiori locali, perché si osservi meglio la subordinazione. A volte, tuttavia, per esser meglio informato su tutti gli affari e sugli altri casi che sogliono presentarsi, il Generale tratterà con i rettori o con i superiori locali, e anche con i singoli, procurando insieme di aiutarli con il consiglio, la riprensione e la correzione, se necessario. A lui, infatti, spetta di rimediare alle deficienze dei superiori subalterni e di render perfetto ciò che in essi tale non è, con il favore e l'aiuto di Dio.

[792] 3. Al Generale gioverà anche, per ogni evenienza, aver presso di sé le Bolle, i Brevi, tutte le concessioni riguardanti l'istituzione, le grazie o privilegi della Compagnia, e un loro compendio. Terrà anche una lista di tutte le case e collegi della Compagnia, con le rispettive rendite; e un'altra di tutti i soggetti che vivono in ogni provincia, non solo dei professi, coadiutori formati e scolastici approvati, ma anche di quelli che sono nella probazione. In detta lista saranno notati i nomi e le qualità loro; e il Generale provvederà che sia aggiornata ogni anno, se ciò gli parrà conveniente. Finalmente, dovrà esser informato di tutto, per poter provvedere meglio in tutte le necessità, a gloria di Dio.

[793] 4. Ciò che è dichiarato in genere nella sesta parte, cioè che i membri della Compagnia non devono occuparsi di attività secolari, benché pie, vale per il Generale più che per chiunque altro. Egli non deve occuparsi di tali cose; né di altre attività, anche pie, non pertinenti alla Compagnia (B), in modo che gli manchino tempo ed energie per ciò che spetta al proprio ufficio, il quale richiede più che tutto un uomo.

[794] B. *Naturalmente, nella misura che gli sarà possibile d'evitarlo. Peraltro, la discrezione gl'insegnerà, in ultima analisi, se qualche volta deve esser lui in persona o altri della Compagnia ad addossarsi l'onere di alcune opere pie non riguardanti la Compagnia, per l'importanza che esse hanno in servizio di Dio nostro Signore o per deferenza alle persone che ne fanno istanza.*

[795] 5. E neppure dev'essere molto impegnato nell'esecuzione dei singoli ministeri spettanti alla Compagnia, che possono esser fatti da altri. Tale sarebbe, per esempio, la cura particolare di una casa, per ciò che riguarda il suo mantenimento materiale e il suo governo (C). Invece, egli deve piuttosto, come s'è detto sopra, avere in ogni luogo, anche nella casa dove risiede, i suoi capi degli uffici, grazie ai quali, pur non liberandosi completamente da tale sollecitudine, per lo meno se ne sentirà sollevato e alleggerito.

[796] C. *Più specialmente, è dovere del Generale prescrivere gli ordinamenti da osservarsi nella casa dove abita, e anche altrove, se non ve ne fossero di adatti. Tuttavia, come s'è detto, dell'esecuzione deve incaricare gli altri.*

[797] 6. Così pure, egli dovrà avere in ogni provincia, come provinciali, uomini di piena fiducia, convinto che su di loro e sui superiori locali si fonda, in gran parte, il buon governo della Compagnia. Se sono uomini così, e se, negli affari che lo consentono, il lavoro è suddiviso con loro, facendosi informare su ogni questione più importante, gli rimarrà più tempo per attendere agli affari universali, che lui solo può trattare. E gli rimarrà anche più luce, per scorgere in essi quel che conviene fare, perché non perderà quella parte di luce, di cui è fornito l'intelletto, come invece suole accadere quando ci si occupa di cose particolari e minute, per cui resta oppresso e indebolito per le cose universali.

[798] 7. Il Superiore Generale ha bisogno di ministri non soltanto per gli affari più minuti, come s'è detto, ma anche per quelli universali e propri del suo ufficio, per essere in grado di soddisfarvi bene e agevolmente (D). Perciò, è necessario che abbia aiutanti per ricordargli il dovere di attendere ai tanti impegni del suo ufficio, per consigliarlo sulla maniera di organizzarli e per condurli a termine, grazie alla loro diligenza e collaborazione. § evidente, infatti, che la memoria di un uomo solo non potrebbe bastare a ricordarsi di tante cose, e, anche se bastasse, l'intelligenza di uno solo non varrebbe a riflettervi sopra e a organizzarle; e ammesso pure che questa fosse sufficiente, le forze di uno solo non sarebbero capaci di condurle a termine.

[799] D. *Infatti, dati i rapporti che deve avere con tante persone e dovendo trattare di affari così diversi e di tanta importanza, se non avesse ministri, sosterrebbe un peso insopportabile, che non gli sarebbe possibile portar bene, pur con grande scapito della salute e abbreviandosi la vita. E così si vede che tutti quelli, che hanno importanti mansioni di governo, hanno molti aiutanti per potervi attender bene e con soddisfazione. Perciò, anche il Generale ne ha bisogno per compiere bene, speditamente e agevolmente il proprio ufficio.*

[800] 8. Relativamente al primo dovere, di attendere premurosamente a tutti gli affari, sembra che debba avere una persona che di solito l'accompagni (*E*), che sia per lui memoria e braccio per tutto ciò che vi è da scrivere e da fare, e insomma per tutti gli affari del suo ufficio, e che s'immedesima nella persona del Generale e creda che, esclusa l'autorità, tutto il peso di lui grava sulle sue spalle.

[801] *E. Sarà suo compito raccogliere la sostanza di tutte le lettere e informazioni e i punti che devono esser sottoposti al generale, e che esigono una risposta o una presa di posizione. E, secondo l'estensione del mandato conferitogli dal Generale, potrà rispondere alle lettere, sia che la firma spetti al medesimo Generale sia che spetti al segretario stesso, per mandato del Generale. Queste lettere, poi, le mostrerà al Generale o agli assistenti, o ad uno di essi, se così ordina il Generale, oppure a nessuno, secondo che richiede la natura degli affari trattati e la situazione personale del segretario.*

[802] 9. Questi dovrebbe essere persona diligente e giudiziosa, e possibilmente dotta; dovrebbe avere buona presenza e bei modi per trattare a voce o per lettera con ogni genere di persone; soprattutto dovrebbe esser uomo di fiducia e amante della Compagnia, nel Signor nostro, perché il Generale possa meglio servirsene e giovarsene a gloria di Dio.

[803] 10. Il secondo aiuto, cioè del consiglio per dare le opportune disposizioni circa gli affari più importanti che si presentano, quanto sia necessario al Generale lo si può comprendere dalla loro mole ingente e dalla natura dell'intelletto umano, incapace di ripartire la propria attenzione in tanti campi o impossibilitato a provvedere a tutto. Donde si vede che dovrebbero esserci, nella casa dove risiede il Superiore, alcuni uomini di cultura ed esimi in tutte le altre buone qualità, **con il compito di assisterlo**²¹ e di assumersi l'incarico di curare con speciale sollecitudine gli affari universali della Compagnia, che il Generale loro affidasse. Tra questi potrebbero esser ripartiti i vari compiti per un esame più approfondito degli affari: uno, per esempio, potrebbe occuparsi degli affari delle Indie, un altro di quelli della Spagna e del Portogallo, un terzo di quelli della Germania e della Francia, un quarto di quelli dell'Italia e della Sicilia, e via di seguito, a misura che la Compagnia si diffonderà in più paesi. Ognuno, poi, farebbe speciali preghiere e si ricorderebbe nei Santi Sacrifici della parte a lui soprattutto affidata, e insieme osserverebbe ciò che può riuscire ivi più utile per il conseguimento del fine inteso dalla Compagnia. Quindi, trattandone con gli altri, quando sembrasse molto opportuno, potrebbero, dopo aver lungamente esaminata la cosa, parlarne al Superiore. Così pure, sarebbero questi ad occuparsi degli affari che il Generale o il segretario della Compagnia proporrebbero loro, per poi sottoporre ogni cosa al Generale, dopo averla elaborata di più (*F*). Insomma, il sollievo e l'aiuto da dare al Generale deve consistere nello studio e nella soluzione dei problemi di dottrina e di azione, che richiedono maggiore ponderazione. Oltre a ciò e al fatto che così è possibile provveder meglio a molte cose, essi potrebbero consacrarsi alla predicazione, alle lezioni sacre, alle confessioni, e ad altre buone e pie opere, a gloria di Dio e in aiuto delle anime.

[804] *F. Anche gli affari più importanti, che devono esser messi in iscritto, e le istruzioni per quelli che sono inviati nelle varie parti, potrebbero esser discussi con loro prima di redigerli; e il segretario potrebbe esporre il loro parere al Generale. Lo stesso*

²¹ Dichiarato in NC 380, 384-385. (Oltre ai Consiglieri Generali vi sono anche altri Consiglieri del Preposito Generale).

dicasi per le questioni dottrinali. Questa prassi, oltre ad alleggerire il lavoro del Generale, darebbe maggiore autorità alle disposizioni impartite da lui.

[805] 11. Gli assistenti saranno, per il momento, in numero di quattro; e potranno esserlo quelli di cui s'è parlato sopra. E anche se gli affari importanti devono esser trattati con loro, la decisione, dopo averli ascoltati, spetterà sempre al Generale.

[806] 12. Il terzo dovere riguarda la diligenza per adempiere ed eseguire gli ordini impartiti in considerazione dei bisogni della Compagnia: per esempio, la trattazione o il disbrigo di affari riguardanti le case e collegi, la difesa dei loro interessi, e, in genere, gli affari di qualsiasi tipo. A tal fine, gioverà molto, anzi si renderà necessario, **l'aiuto di un procuratore generale della Compagnia**²², che risieda a Roma e che sia uomo prudente, fedele, abile nel trattare con le persone, e fornito di tutte le altre doti. **[Questi, però, non dovrà esser professo]**²³ **[né abitare nella casa della Compagnia professa]**²⁴ (G), ma altrove, com'è stato dichiarato nella quarta parte. Anch'egli dovrebbe avere i suoi ministri e gli aiuti necessari per gli affari che non fosse in grado di trattare personalmente e da solo (H).

[807] G. *[Benché i procuratori non debbano, di regola, stare nelle case della Compagnia professa, ma in quella loro destinata]²⁵, tuttavia, quando non si occupano di contese giudiziarie o in caso di urgente necessità, oppure per motivi di convenienza, potrebbero dimorarvi temporaneamente. La decisione sarà affidata a coloro che sono responsabili di queste case della Compagnia professa, secondo gli ordini o le disposizioni impartite dal Generale, oppure secondo quel che loro risulterà delle sue intenzioni.*

[808] H. *Potranno anche esservi più procuratori, secondo le circostanze e i bisogni impellenti delle diverse regioni e della loro varietà.*

[809] 13. Una volta che il Generale avrà assicurati questi aiuti, si ritiene che dovrebbe ripartire il tempo, che salute e forze gli permettono, parte con Dio e parte con questi capi degli uffici e ministri, in modo da intrattenersi con gli uni e con gli altri. Una parte, infine, dovrebbe riserVARla a se stesso, alla riflessione personale, ed alla risoluzione e decisione delle cose da fare, con l'aiuto e la protezione di Dio nostro Signore.

[810] 14. I superiori provinciali, i rettori dei collegi, o i superiori delle singole case, devono avere anch'essi propri aiuti, più o meno numerosi secondo le esigenze e l'importanza degli affari loro affidati. In particolare, devono avere uomini assegnati loro quali consiglieri, con cui trattare le questioni importanti che si presentano, anche se la decisione spetterà ad essi, una volta che li abbiano ascoltati (I).

²² Modificato da NC 383 §§ 23. (La funzione di Procuratore, come qui descritta, oggi è esercitata anche dall'Economo Generale).

²³ Abrogato da CG 34. (Ai nostri giorni non si vede più ragione di proibire che sia professo).

²⁴ Abrogato. (Essendo stata soppressa la distinzione tra le case, in base alla povertà, questa prescrizione non ha più fondamento).

²⁵ Abrogato. (Cfr. nota precedente).

[811] I. *Da ciò che s'è detto del Generale si potranno arguire le doti, l'autorità, i compiti, gli aiuti, che sono utili e necessari ai superiori provinciali e locali, e ai rettori dei collegi. Tutto questo potrà essere esposto distintamente nelle regole proprie di tali categorie di superiori.*